

479

11 MAGGIO 2018

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n.

del

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**TRA**

L'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento e Scienze della Vita e dell'Ambiente, con sede in Ancona, codice fiscale n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. **Paolo Mariani** Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente nato a Senigallia (AN) il 26.5.1956 domiciliato per la carica c/o la sede del predetto Dipartimento sita in Ancona, Via **Breccie Bianche** autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n° 317 del 16.5.2014;

E

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, ASL VCO con sede legale in Omegna (VB), via Mazzini 117, C.F./P. IVA 00634880033, d'ora in poi denominata "**SOGGETTO OSPITANTE**", legalmente rappresentata, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017, dal Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione dott.ssa Claudia Sala, nata a Premosello Chiovenda (VB) il 25/01/1962, C.F. SLACLD62A65H037U, e domiciliata per l'incarico come sopra.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, ASL VCO si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 2/due max soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, **nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota¹)** ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;

1 Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:

N° dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
Fino a 5 unità	1
Da 6 a 19 unità	2

- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- L'estremo identificativo dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 3

All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n. 81/08 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Il Soggetto Ospitante dovrà inoltre impegnarsi a:

- **rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità.**
- **redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario.**
- **segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.**

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di anni UNO a decorrere dalla sua stipula, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

Art. 7

La presente convenzione, le cui spese di bollo sono a carico dell'Università viene redatta in due originali e sarà registrata solo in caso d'uso.

Ancona li.....,

Omegna, li

Firma per il Soggetto promotore – Direttore DiSVA


Timbro e firma per il Soggetto ospitante
**p. Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
per Delega del Direttore Generale**

IL DIRETTORE SOC GPeF

(dott.ssa Claudia SALA)

.....

.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Sala', is written at the bottom left of the page. The signature is stylized and slanted.